

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Seconda - Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Art. 84 Eleggibilità del Presidente della Repubblica

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.